



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 09/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA e VINCA 29 giugno 2015, n. 230

PSR 2007-2013 - Misura 227 Azione 1 "Sostegno agli investimenti non produttivi" e Azione 3 "Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi". - Proponente: Giannetta Ernesto Maria. Comune di Castelluccio Valmaggiore. Valutazione di incidenza. ID_5059.

L'anno 2015 addì 29 del mese di Giugno in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
"V.I.A. e Vinca"

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2264/2010;

VISTO il Piano di gestione del SIC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” approvato con D.G.R. 1083/2010;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia

VISTO l'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012”: 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, ha disposto di attribuire l'incarico di direzione ad interim dell'Ufficio V.I.A. e Vinca all'Ing. Antonello Antonicelli

PREMESSO che:

con nota acquisita al prot. AOO_089/17/10/2014 n. 9282, la proponente presentava l'istanza relativa all'intervento emarginato in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006;

con nota prot. n. 14032 del 06/11/2014, acquisita al prot. AOO_089/14/11/2014 n. 10860, l'Autorità di Bacino della Puglia, a seguito della richiesta del parere presentata dal proponente, rilevando che gli interventi in oggetto erano soggetti alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 10, 11, 13, 14 e 15 delle N.T.A. del P.A.I., richiedeva integrazioni documentali;

con nota prot. n. 1942 del 16/02/2015, acquisita al prot. AOO_089/24/02/2015 n. 2147, l'Autorità di Bacino della Puglia, rendeva il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. subordinandolo al nulla-osta dell'Amministrazione comunale competente ai sensi dell'art. 4 della L.r. n. 19 del 19/07/2013;

con nota prot. AOO_089/06/03/2015, l'Ufficio scrivente invitava il proponente a trasmettere al Comune di Castelluccio Valmaggiore la documentazione necessaria al fine di consentire le valutazioni di competenza;

con nota prot. n. 1750 dell'01/06/2015, acquisita al prot. AOO_089/25/06/2015 n. 8820, il III Settore - Ufficio Tecnico del Comune di Castelluccio Valmaggiore, evidenziando che il proponente non aveva presentato a detto Ufficio la verifica idraulica richiesta dall'Autorità di Bacino, rilasciava il proprio nulla osta condividendo il parere reso dall'Autorità di Bacino della Puglia con la predetta nota prot. 1942/2015 e le prescrizioni ivi contenute.

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”

Descrizione degli interventi

Gli interventi proposti, così come affermato nella documentazione trasmessa, consistono nei seguenti lavori:

Azione 1

1. taglio di diradamento e spalcatore in bosco di conifere su ha 6,13;
2. taglio di avviamento all'altofusto su ha 2,48;
3. introduzione di 1.314 piantine di latifoglie autoctone selezionate tra le seguenti specie: *Quercus frainetto* Ten (10%), *Fraxinus ornus* L. (10%), *Prunus mahaleb* L. (10%), *Sorbus aria* L. (10%), *Malus sylvestris* L. (10%), *Prunus avium* L. (25%), *Tilia cordata* Mill. (25%) su ha 6,13;
4. posa in opera di tree - shelter a protezione delle piantine;

Azione 3

1. posa in opera di staccionata e realizzazione di un'area pic - nic nelle vicinanze del fabbricato rurale presente nell'area di intervento;

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento, estesa complessivamente ha 8,71, è costituita da un rimboschimento di conifere realizzato negli anni '70 del secolo scorso e da un ceduo invecchiato di roverella e cerro, è ubicata nelle particelle 11, 18, 21, 22, 23, 24, 32, 33 e 96 del foglio 21 e nella particella 10 del foglio 8 del Comune di Castelluccio Valfortore. È interamente ricompresa in zone PG1 e PG3, così come identificate dal vigente PAI npnché nel SIC "Monte Cornacchia - Bosco Faeto" caratterizzato, secondo la relativa scheda caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly[1], dalla presenza dei seguenti habitat e specie:

[1]
<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppgta/frtaran/fr005ta.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

- Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*) 30%
- Laghi eutrofici con vegetazione del tipo Magnopotamion e Hydrocharition 5%
- Faggete degli Appennini di *Taxus* e *Ilex* (*) 10%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi: *Canis lupus*

Uccelli: *Strix aluco*; *Jynx torquilla*; *Picus viridis*; *Turdus viscivorus*; *Sylvia hortensis*; *Emberiza cia*; *Accipiter nisus*; *Tyto alba*; *Sylvia communis*; *Remiz pendulinus*; *Athene noctua*; *Lanius collurio*; *Dendrocopos major*; *Alauda arvensis*; *Melanocorypha*; *Milvus milvus*; *Ficedula albicollis*; *Milvus migrans*; *Columba palumbus*; *Turdus pilaris*; *Turdus philomelos*; *Scolopax rusticola*; *Turdus merula*; *Streptopelia turtur*.

Rettili e anfibi: *Bombina variegata*; *Emys orbicularis*; *Elaphe quatuorlineata*.

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Versanti;
- UCP - Geositi (100 m): calanchi

6.1.2 - Componenti idrologiche

- BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m): "Torrente Celone" e "Canale la Difesa";
- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;

- UCP - Prati e pascoli naturali;
 - UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m)
- 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Monte Cornacchia - Bosco Faeto")

Ambito di paesaggio: Monti Dauni

Figure territoriali: Monti Dauni settentrionali

considerato che:

- le tipologie d'intervento proposto sono tali da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Provincia di Foggia e il Comune di Castelluccio Valfortore, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Monte Cornacchia - Bosco Faeto", cod. IT9110003 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto anche di quelle impartite dall'Autorità di Bacino della Puglia:

1. tutti gli interventi previsti nell'ambito dell'Azione 1 sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
2. il rinfoltimento non è consentito sulle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE.
3. è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive indigene secondo quanto definito dall'art. 2 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386. Il materiale di impianto impiegabile, coerentemente con quanto sopra precisato, dovrà essere reperito necessariamente all'interno di boschi da seme ricompresi nel territorio della Regione Puglia tenendo conto, eventualmente, anche della regione di provenienza in cui è ricompresa l'area di intervento. L'individuazione della regione di provenienza è definita in base alla suddivisione del territorio regionale rappresentata nell'Allegato E della Determinazione del Dirigente Settore Foreste 21 dicembre 2009, n. 757 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 02-02-2010). È tuttavia consentito l'impiego di materiale di impianto non conforme alle predette caratteristiche, comunque proveniente dalla macroregione mediterranea meridionale così come definita dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale del 02/04/2014, prot. n. 15632, e a condizione che il direttore lavori attesti l'idoneità di tale materiale dal punto di vista biologico ed ecologico con i siti di intervento individuati nel territorio della Regione Puglia. Tale idoneità potrà essere verificata dal Servizio Foreste;
4. il diradamento previsto dovrà essere di tipo basso e la sua intensità non potrà superare il 25% dell'area basimetrica complessivamente stimata;
5. devono essere tutelati gli alberi di dimensioni e struttura sufficiente a rappresentare potenziali siti di nidificazione (rapaci diurni e notturni, picidi, passeriformi forestali legati ad habitat maturi) e alimentazione così come gli alberi deperienti e morti in piedi che assolvono la funzione di supporto all'avifauna ed alla fauna di piccoli mammiferi;
6. divieto alla rimozione di alberi con cavità;
7. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
8. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari

arborei ad ettaro morti o marcescenti;

9. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;

10. al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine del bosco (orli e mantelli);

11. rilascio dell'edera sui tronchi, ove presente, in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;

12. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;

13. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;

14. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;

15. l'esecuzione dei lavori previsti nell'ambito dell'Azione 3 deve essere interrotta nel periodo di nidificazione dell'avifauna (15 marzo - 15 luglio);

16. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;

17. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per limitare al minimo indispensabile gli interventi di taglio degli esemplari erbacei ed arbustivi presenti lungo il sentiero e le aree di sosta;

18. tutte le attrezzature non dovranno produrre alcuna trasformazione permanente e/o irreversibile dell'attuale stato dei luoghi sia con riferimento alla componente botanico - vegetazionale che agli habitat di interesse comunitario e/o prioritari;

19. gli arredi, le piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007;

20. durante la permanenza dei cantieri sia adottino le cautele a salvaguardia delle maestranze in particolare in relazione alle condizioni meteorologiche e sia assicurato che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque;

21. lo stoccaggio dei materiali, ancorché temporaneo, provenienti dal diradamento non dovrà essere eseguito nelle aree soggette alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I.;

22. il rinfoltimento non dovrà essere fatto nell'alveo e nelle fasce di pertinenza fluviale così come individuate dal comma 8 dell'art. 6 e comma 3 dell'art. 10 a meno che non siano effettuate verifiche idrauliche che accertino le aree allagabili con tempi di ritorno di 200 anni che dovranno essere escluse dagli interventi di rinfoltimento;

23. il rinfoltimento non dovrà essere eseguito anche nella porzione della particella n. 10 del foglio 8 che ricade nell'area P.G. 3

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente

Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato nell'ambito della Misura 227 Azione 1 “Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive” e Azione 3 “Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento

- di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio V.I.A. e Vinca, al soggetto proponente: Sig.ra Anastasia Semeraro;

- di trasmettere il presente provvedimento, alla Provincia di Foggia, al Comune di Castelluccio Valmaggiore, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Foggia), al responsabile della misura 227 del Servizio Foreste, e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso

giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli
